



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio V - Ambito Territoriale Foggia

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO "G. LIBETTA"

Istituto Comprensivo – Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado

Via della Libertà, 2 - 71010 PESCHICI (FG) - Tel. 0884964021

Cod. Mecc: FGIC83300B – C.F.: 84004750711 – C.U.: UF4T31

Email: fgic83300b@istruzione.it – Pec: fgic83300b@pec.istruzione.it - Sito web: www.iclibetta.edu.it

CIRCOLARE N. 143/95

IST. OMNICOMPENSIVO - "LIBETTA"-PESCHICI
Prot. 0006280 del 15/09/2025
I (Uscita)

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Alla Dsga

All'Albo e al Sito web

Oggetto: **Fruizione dei permessi di cui alla LEGGE 104/92 e s.m.i. Anno scolastico 2025-26**

Al fine di contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro con il diritto ai permessi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992,

Visto l'art. 33 della L. 104/92, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010;

Vista la Circolare 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visti i CCNL/Scuola 29/11/2007, 2016/2018 e 2019/21; **Vista** la Circolare n. 45 dell'INPS dell'1 marzo 2011 e ss.mm.; **Visto** il D. lgs n. 105 del 30/06/2022;

si forniscono le seguenti direttive:

- Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art. 75 e 76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla **permanenza** delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente.
- La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente copia del decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.
- Considerato che dal **13 agosto 2022**, data di entrata in vigore del **dlgs n. 105/2022**, i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere **alternati** nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l'assistenza allo stesso disabile, **nella richiesta occorrerà dichiarare:**
 - a) nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito, oppure
 - b) altro familiare beneficia alternativamente dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito ai sensi del D.lgs 105/2022.**

Per l'assistenza a un familiare disabile occorre far pervenire in segreteria, brevi manu o tramite PEO/PEC, 1) istanza; 2) verbale della Commissione medica della competente ASP da cui risulti la situazione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 del familiare da assistere; 3) dichiarazione sottoscritta dal familiare disabile contenente la manifestazione di volontà di volersi far assistere dal richiedente i permessi con allegata la copia di un valido documento di riconoscimento, non prevista nel caso di coniuge e figli; 4) dichiarazione



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio V - Ambito Territoriale Foggia
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "G. LIBETTA"

Istituto Comprensivo – Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado
Via della Libertà, 2 - 71010 PESCHICI (FG) - Tel. 0884964021
Cod. Mecc: FGIC83300B – C.F.: 84004750711 – C.U.: UF4T31

Email: fgic83300b@istruzione.it – Pec: fgic83300b@pec.istruzione.it - Sito web: www.iclibetta.edu.it

sostitutiva dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere o pubbliche o private che ne assicurino l'assistenza sanitaria; 5) dichiarazione di responsabilità e consapevolezza così come prevista dalla circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

In particolare, si richiama l'attenzione su quanto disposto dalla Circolare n. 13 del 6/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al comma 7: *“Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato **dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo**, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.”*

Parimenti, l'Inps, con circolare applicativa della normativa n. 45 dell'01/03/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza dei disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 precisa che: *“Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, ed è **tenuto altresì a comunicare**, per quanto possibile, la relativa programmazione.”*

Tutto ciò premesso, al fine di assicurare l'organizzazione del servizio stesso e il buon andamento dell'attività didattica, coloro che necessitano di fruire dei permessi in parola, considerata la specificità del servizio scolastico, che comporta assunzioni di responsabilità civili e penali connesse alla vigilanza ed alla tutela della sicurezza degli alunni, nonché difesa della garanzia del **diritto all'istruzione**, sono tenuti a produrre una **pianificazione mensile da presentare entro il giorno 30 del mese precedente**, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile.

Nel caso di situazioni improvvise ed urgenti, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al Dirigente scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma. Per ovvie motivazioni didattiche, tali permessi devono essere **possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti**, quindi non ricadenti nel medesimo giorno settimanale e/o mensile.

Infine, si ricorda che il Dirigente potrà procedere, ai sensi della legge 445/2000, alle **verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive**; l'eventuale difformità, rispetto al vero, delle dichiarazioni comporterà la denuncia per **reato di falso e la decadenza del beneficio in esame**. Infatti, **l'utilizzo dei permessi a scopo personale profila una condotta censurabile e lesiva della buona fede**: il lavoratore che si avvale dei permessi di cui alla legge 104 non per assistere il familiare disabile ma per dedicarsi ad altre attività personali, pone in essere un comportamento che integra l'ipotesi dell'abuso di diritto.

Si confida nella consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Cucciniello